

REGIONE DEL VENETO



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail [protocollo@aulss8.veneto.it](mailto:protocollo@aulss8.veneto.it)

PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI  
GESTIONE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO  
L'AULSS 8 "BERICA"**

## INDICE

ART. 1- OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 2. - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO .....	3
ART.3 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA.....	3
ART. 4- ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE .....	6
ART. 6- REVISIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 7- OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
ART. 8- INADEMPIMENTI E PENALITA'.....	7
ART. 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 10- RECESSO UNILATERALE .....	12
ART. 11- RECESSO UNILATERALE PER GIUSTA CAUSA.....	12
ART. 12- SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRAENTE.....	13
ART. 13- RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONI.....	14
ART. 14- TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	15
ART. 15- PERSONALE IMPIEGATO.....	15
ART. 16- NORMATIVA SUL LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA.....	17
ART. 17- TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO .....	17
ART. 18 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	17
ART. 19- INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	18
ART. 20- CLAUSOLA SOCIALE.....	18
ART. 21- TRATTAMENTO DEI DATI .....	19
ART. 22- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI .....	20
ART. 23- COMUNICAZIONI .....	23
ART. 24- SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE .....	23
ART. 25- FORO ESCLUSIVO .....	23
ART. 26 MODIFICHE DEL CONTRATTO, NORME DI RINVIO E FINALI .....	23

## **ART. 1- OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE**

Le caratteristiche del servizio sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico. L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire con capacità, proprietà e correttezza tutte le prestazioni richieste, attenendosi alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica, nonché alle particolari indicazioni eventualmente impartite dall'Azienda Ulss.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'integrale e scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti (leggi, prescrizioni, circolari e decreti, regolamenti aziendali, ecc.) in ordine all'attività svolta ed al personale impiegato. L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'Impresa aggiudicataria. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica, valutata secondo i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni vigenti o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, e l'impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Ulss.

## **ART 2. - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà la durata di 3 anni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di proseguire il contratto, alle medesime condizioni del canone concessorio offerto, per una durata pari a due anni.

Il contratto decorrerà dalla data della relativa stipula.

La prosecuzione potrà essere disposta previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione del contratto;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna di questa Azienda ULSS;

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria potrà disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso sia avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 63 del Codice.

## **ART.3 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA**

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata.

Il concessionario dovrà costituire a favore dell'Azienda Sanitaria una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.. L'ammontare della garanzia definitiva è

pari al 10% o più dell'importo del contratto, al netto dell'IVA, secondo le disposizioni dettate dall'art. 117 precitato.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio.

L'Azienda Sanitaria potrà avvalersi della garanzia definitiva anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione disposta in danno del concessionario e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per la presente concessione.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro.

Il concessionario è tenuto alla consegna del documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva (certificato di deposito, ricevuta di pagamento, certificato di polizza assicurativa o atto di fideiussione bancaria) entro 15 giorni dalla richiesta.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'Azienda Sanitaria procede all'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione certificata dall'Azienda Sanitaria, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La cauzione va reintegrata qualora vengano effettuati su di essa prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda Sanitaria, sorge in capo a quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal presente Capitolato, salvo il risarcimento del danno, ex art.1453 c.c.

La garanzia cessa di avere effetto dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

In caso di costituzione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico. La polizza o la fideiussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non è richiesto per le microimprese, per le piccole e medie imprese e per gli RTI o consorzi ordinari composti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in RTI, le garanzie fideiussorie o assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 117, co. 13, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. unitamente all'atto costitutivo di RTI.

In caso di consorzi o GEIE, le garanzie fideiussorie o assicurative sono presentate dal consorzio o dal GEIE.

In caso di operatori aderenti a contratti di rete dotati di un organo con personalità giuridica esterna o con poteri di rappresentanza, la garanzia è presentata dall'organo stesso, unitamente al contratto di rete. In caso di operatori aderenti a contratti di rete non dotati di un organo con personalità giuridica o con poteri di rappresentanza esterna, la garanzia è presentata con le modalità previste per le RTI.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- **A) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- **B) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.**

Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. A).

#### **ART. 4- ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il concessionario deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato d'oneri, nel Capitolato tecnico, nel contratto e nell'offerta tecnica. Il concessionario deve eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

E' a carico del concessionario ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le attività a carico del concessionario si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal concessionario se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche o di servizio entrate in vigore successivamente alla stipula, restano ad esclusivo carico del concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

#### **Direttore dell'esecuzione del contratto – DEC**

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, assicurando la regolarità da parte del concessionario e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi al capitolato descrittivo. A tale fine, il Direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

#### **Referente della concessione.**

Il concessionario dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con l'Azienda Sanitaria.

#### **ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE**

Il canone che l'aggiudicatario dovrà corrispondere per la gestione dei servizi in concessione si comporrà di una quota fissa, stimata nei termini indicati in disciplinare di gara, e di una quota variabile, calcolata applicando la percentuale proposta in sede di gara al fatturato realizzato nel periodo di riferimento.

La quota fissa dovrà essere corrisposta in rate mensili (pari a 1/12 dell'importo annuo indicato nella tabella di cui all'art. 3 del disciplinare di gara).

La quota variabile verrà corrisposta semestralmente, applicando la percentuale offerta al fatturato realizzato nel semestre di riferimento. A tal fine la ditta concessionaria dovrà, al termine di ogni semestre, inviare alla Ulss 8 il valore del fatturato realizzato nel semestre di riferimento, corredato della comprova degli incassi realizzati. L'Aulss provvederà ad applicare la percentuale offerta in sede di gara al fatturato realizzato nel semestre di riferimento e determinerà la rata semestrale del canone variabile dovuto.

La relativa fattura, essendo il corrispettivo soggetto a IVA, verrà emessa dal Servizio Finanziario e fiscale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi a termini di legge.

Si precisa che nella fase di preparazione dei locali e fino all'allestimento definito degli stessi non sarà dovuto alcun canone, salvo eventuali ritardi imputabili all'aggiudicatario.

## **ART. 6- REVISIONE DEL CONTRATTO**

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purchè non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario potrà chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

## **ART. 7- OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, il Concessionario dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Azienda U.L.SS. n. 8 tramite pec [finanziario.aulss8@pecveneto.it](mailto:finanziario.aulss8@pecveneto.it) i seguenti dati:

**1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;**

**2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;**

**3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.**

Il concessionario, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del concessionario, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

## **ART. 8- INADEMPIMENTI E PENALITA'**

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità previste dal D Lgs. 36/2023 in caso di non conformità e/o ritardi.

In particolare, qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti di seguito dettagliati.

**Per le inadempienze di seguito indicate sarà applicata una penale tra Euro 300 ed Euro 500, in relazione alla gravità dell'evento:**

Oggetto	Applicazione della penale in caso di:
<b>Inadempienze di carattere organizzativo gestionale</b>	<b>a)</b> ritardo nell'avvio del servizio di bar e servizio distributori automatici = <i>importo da applicare per ogni giorno di ritardo</i>
	<b>b)</b> mantenimento dello stato ed uso dei locali, impianti ed attrezzature non idoneo a quanto prescritto dal Capitolato speciale
	<b>c)</b> variazione dei prezzi senza autorizzazione dell'Azienda/mancato rispetto del prezzo per i dipendenti Aulss ove previsto.
	<b>d)</b> mancato rispetto delle norme di sicurezza
	<b>e)</b> mancato rispetto degli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio bar
	<b>f)</b> ritardo nella consegna e installazione dei distributori automatici = <i>importo da applicare per ogni giorno di ritardo</i>
	<b>g)</b> mancato reintegro, per due giorni consecutivi, dei prodotti delle macchine distributrici, o fermo delle macchine distributrici per due giorni consecutivi oppure nei tempi indicati in offerta, se migliorativi
	<b>h)</b> mancato rispetto delle norme di sicurezza
<b>Inadempienze di carattere qualitativo ed igienico sanitario</b>	<b>a)</b> mancato rispetto delle disposizioni per quanto previsto per la raccolta stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
	<b>b)</b> non conformità della qualità degli alimenti distribuiti
	<b>c)</b> non conformità della pulizia ed igiene generale dei locali, delle attrezzature, dei distributori e del personale addetto
	<b>d)</b> non conformità della qualità del confezionamento dei cibi
	<b>e)</b> non conformità della qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate e per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione dei prodotti alimentari e quant'altro previsto dalla legge in materia

	<b>f)</b> non conformità della qualità delle preparazioni
	<b>g)</b> per ogni dimostrata presenza di prodotti scaduti
<b>Inadempienze nella gestione del Personale</b>	<b>a)</b> violazione delle norme contrattuali sul personale
	<b>b)</b> mancato rispetto dell'organico di personale previsto normalmente per l'esecuzione del servizio
	<b>c)</b> disservizi causati dal personale del Concessionario: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamento non corretto da parte dei dipendenti,</li> <li>• divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente nel quale si svolge il servizio.</li> </ul>
<b>Inadempienze per altri controlli sul servizio</b>	<b>a)</b> per inadempimento parziale nell'esecuzione del contratto (quale a titolo di esempio: mancata erogazione di una delle attività oggetto della concessione)
	<b>b)</b> per non conformità riscontrate nell'ambito dei controlli a campione documentate dai verbali congiunti: <i>importo da applicare per ogni contestazione</i>
	<b>c)</b> grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio: <i>importo da applicare per ogni contestazione</i>
	<b>d)</b> ritardo nell'inoltro della copia del registro dei corrispettivi del mese precedente dal quale verrà determinato l'importo delle royalties

**Le penali sono elevate in caso di recidiva.**

**Eccesso di rilievo sull'obiettivo:**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti a servizi oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda ULSS si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,25 e lo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale annuale, riferito al lotto di interesse, in relazione alla gravità dell'evento, da determinare in relazione alle conseguenze determinate dall'inadempimento, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, ovvero alla risoluzione del contratto, saranno contestati al concessionario per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC o raccomandata A.R.

Il concessionario dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Azienda Sanitaria, a giustificare l'inadempimento, l'Azienda Sanitaria procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o darà corso alla risoluzione del contratto.

Il concessionario dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 giorni, dalla comunicazione, trascorsi i quali l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante trattenuta sulle somme spettanti al concessionario - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda Sanitaria a qualsiasi altro titolo - e/o sulla garanzia definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, il concessionario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all'avanzamento dell'esecuzione.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di contratto, l'Azienda Sanitaria potrà dichiarare risolto il contratto stesso a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento con esecuzione in danno del Concessionario inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

#### **ART. 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'Azienda Sanitaria potrà far valere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al concessionario, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dal concessionario nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dall'Azienda

Sanitaria al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al concessionario;

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- commissione di uno dei reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- mancata applicazione della clausola sociale;
- ritardo nell'inizio del servizio protrattosi per oltre 30 gg
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- qualora l'aggiudicatario impedisca o renda artificiosamente difficili i controlli del servizio da parte del personale autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Capitolato;
- qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali;
- mancata stipula delle assicurazioni RTC/RCO di cui al presente Capitolato;
- sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione del concessionario;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- reiterato accertamento dell'avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In particolare, il contratto sarà risolto nell'ipotesi in cui nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.lgs 36/2023.

Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti del Concessionario comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico del Concessionario anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno al concessionario inadempiente. Al Concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di esecuzione in danno del concessionario, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla spetta al Concessionario inadempiente. E' fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria di applicare le penali e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti, ex art. 1382 c.c.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

#### **ART. 10- RECESSO UNILATERALE**

L'Azienda Sanitaria ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al concessionario con PEC/raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Sanitaria.

#### **ART. 11- RECESSO UNILATERALE PER GIUSTA CAUSA**

In caso di sopravvenienze normative e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o per motivi di interesse pubblico e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al concessionario con PEC/raccomandata A.R.. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

## **ART. 12- SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRAENTE**

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e con le modalità previste all'art. 119 del D.lgs. 36/2023. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto, con escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Appaltatore deve depositare presso l'Azienda Sanitaria il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Unitamente al contratto di subappalto, l'Appaltatore deposita la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli appalti in relazione della prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs 36/2023 e la dichiarazione di sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c.

I pagamenti relativi alle prestazioni effettuate dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. I pagamenti saranno effettuati direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 159 del D.Lgs n. 36/2023.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

A pena di nullità del contratto l'appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stessa clausola dovrà essere inserita nei subcontratti stipulati.

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto d'appalto; ogni atto contrario è nullo.

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 36/2023 s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

#### **ART. 13- RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONI**

Il Concessionario è responsabile per qualsiasi danno causato a persone e/o beni di proprietà del Concessionario medesimo e/o dell'Azienda Sanitaria e/o di terzi che abbia a verificarsi in dipendenza dell'esecuzione della concessione e derivante dalla condotta, anche omissiva, del personale dipendente o collaboratore del concessionario o socio, in caso di cooperativa, o dal personale dipendente da altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione della concessione.

Il Concessionario è, altresì, responsabile per il danno differenziale per infortunio sul lavoro o malattia professionale che abbiano a colpire i lavoratori del Concessionario, dell'Azienda Sanitaria e di altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione della concessione.

Il Concessionario si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Azienda Sanitaria dai danni e/o dalle azioni legali che fossero eventualmente intentate o da richieste alla stessa rivolte per i fatti sopra indicati.

A fronte degli obblighi di cui sopra, il Concessionario si impegna a stipulare e mantenere in essere per tutta la durata contrattuale apposite Polizze per le coperture assicurative di seguito elencate:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'Azienda Ulss connessi all'esecuzione del servizio;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'Appaltatore e di tutti i soggetti persone fisiche o giuridiche;
- garanzia per la responsabilità verso il personale dell'Appaltatore, relativa in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, etc etc.
- garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per il servizio.

A fronte degli obblighi di cui sopra, il Concessionario si impegna a stipulare e mantenere in essere per tutta la durata contrattuale apposite Polizze assicurative RCT e RCO, da produrre preliminarmente alla firma del contratto, con idonei massimali di garanzia comunque non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro, per persone o cose e deve garantire le rivalse di qualsiasi Ente previdenziale o assicurativo e/o dei dipendenti e dei collaboratori del concessionario per infortuni e/o malattie professionali, con massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona o cosa. L'onere relativo si intende ricompreso e compensato nel corrispettivo del contratto. Resta ferma la responsabilità del Concessionario anche per i danni non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura.

La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

In caso di partecipazione in forma aggregata, si applicano le disposizioni sulla garanzia definitiva, di cui all'art. 3 del presente Capitolato intitolato **“Stipulazione del contratto e garanzia definitiva”**.

#### **ART. 14- TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Azienda Sanitaria da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultima derivanti da eventuale violazione di diritti di marchio, di brevetto o d'autore.

In tal caso il Concessionario si obbliga a rifondere all'Azienda Sanitaria le spese processuali, il risarcimento del danno ed ogni altra somma dovuta ad altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato, oltre agli ulteriori danni.

#### **ART. 15- PERSONALE IMPIEGATO**

Il Concessionario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e specializzato, in numero adeguato a garantire la corretta esecuzione del servizio, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il nominativo, la qualifica e l'orario di servizio del personale impiegato dal concessionario per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda Sanitaria prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale. In caso di sostituzione, anche temporanea, di personale nel corso dell'esecuzione del contratto, la comunicazione dei nominativi deve avvenire quanto meno con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla intervenuta sostituzione.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'impresa concessionaria qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione, inoltre, un Rappresentante Responsabile della struttura incaricato di gestire la commessa e un suo sostituto, presente nelle ore di servizio e rapidamente rintracciabile durante le altre ore della giornata, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dalla concessione. Il Rappresentante Responsabile rappresenterà l'unico interlocutore riconosciuto dall'Azienda Sanitaria e dai suoi operatori nonché sarà l'unica persona con cui dovrà interfacciarsi il relativo referente dell'Azienda Sanitaria per la gestione delle problematiche relative al servizio. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguiti nei confronti di tale Rappresentante Responsabile si intenderà eseguita al concessionario medesimo.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda Sanitaria non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento della concessione, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio, possedere requisiti di igiene e sanità richiesti dalle norme vigenti, essere di provata capacità e moralità, parlare, leggere e scrivere correttamente in italiano, saper utilizzare, previa formazione a carico del Concessionario ed in modo adeguato, strumenti informatici eventualmente necessari all'esecuzione del servizio, mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione dell'Azienda Sanitaria dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, consegnare al personale Ulss qualsiasi oggetto trovato durante lo svolgimento del servizio, rispettare tutte le norme di sicurezza sul lavoro, adeguarsi tassativamente alle disposizioni dell'Azienda Sanitaria in materia di sicurezza, evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività svolte dagli operatori dell'Azienda Sanitaria, rifiutare qualsiasi compenso o regalia, non fumare in orario di servizio.

Il Concessionario dovrà esibire ad ogni richiesta dell'Azienda Sanitaria i contratti di assunzione, il libro matricola, il libro paga ed il registro previsto dalle vigenti norme.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, a fornire, su semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria, tutte le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale (ad es. elenco del personale impiegato con relativi qualifica/profilo professionale, CCNL applicato, monte ore settimanale, livelli retributivi, indennità, superminimi, scatti anzianità, stipendio annuo lordo, indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati o assunti ai sensi della Legge 68/99 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, ecc.).

Il personale deve:

- ✓ essere dotato di idonea divisa e cartellino identificativo;
- ✓ evitare di intrattenersi con l'utenza durante l'esecuzione del servizio;
- ✓ mantenere un contegno decoroso;
- ✓ rispettare gli eventuali divieti e le norme antinfortunistiche;
- ✓ osservare l'obbligo del segreto d'ufficio.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R., nonché dal "Codice di Comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 Berica" di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 2026 del 30.11.2023.

Il concessionario si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di Comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 Berica sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 16- NORMATIVA SUL LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA**

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (INPS, INAIL o casse equivalenti) ed assunzione di lavoratori disabili ex L. 68/1999.

Il Concessionario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle attività oggetto del contratto, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e dai Contratti integrativi di lavoro territoriali applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Tale obbligo permane anche dopo la loro scadenza e fino a loro rinnovo.

Il Concessionario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

## **ART. 17- TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO**

Il Concessionario si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue la concessione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari ed opportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il Concessionario dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della concessione.

Entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il Concessionario dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dovrà dichiarare a firma del Legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per la presente concessione sono stati rilevati i rischi da interferenza indicati nell'allegato DUVRI, che verrà discusso dal Concessionario con il Direttore dell'esecuzione del contratto, anche ai fini della sua integrazione.

## **ART. 18 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Il servizio in concessione è definito di pubblica utilità e, pertanto, lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, il Concessionario deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio.

In caso di sciopero si applicherà la L. 146/90 e s.m.i. In caso di scioperi generali di categoria, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda Sanitaria la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'impresa concessionaria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in concessione attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. Il Concessionario dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

#### **ART. 19- INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 il Concessionario non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere attribuito o attribuire incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a pena di nullità del contratto.

#### **ART. 20- CLAUSOLA SOCIALE**

Il servizio oggetto della concessione di cui si tratta è attualmente affidato a diversi soggetti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale del concessionario uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto della presente concessione e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere accettata in sede di produzione dell'offerta per la concessione in oggetto, in applicazione dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'Azienda Sanitaria sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza del concessionario subentrante.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, si indicano i dati (in allegato alla documentazione di gara) relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e fornito dal concessionario uscente.

Il Concessionario si impegna a rispettare le previsioni del progetto di assorbimento presentato in sede di gara e a mettere a disposizione tali dati, a richiesta dell'Azienda Sanitaria, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell'avvio della nuova gara.

## **ART. 21- TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati riguardanti il Concessionario, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento, vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria rilascia al Concessionario l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nei termini sotto riportati.

I dati riguardanti il Concessionario sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'ANAC o altri Enti Pubblici.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Aulss 8 Berica, Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, **tel** 0444 753465, **Fax:** 0444 753326, **PEC** [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it), **e-mail:** [direzione.generale@aulss8.veneto.it](mailto:direzione.generale@aulss8.veneto.it); **Responsabile della protezione dei dati** è LTA S.r.l., **E-mail:** [rp@aulss8.veneto.it](mailto:rp@aulss8.veneto.it).

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio della Stazione Appaltante, per azioni nelle quali la stessa risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e all'art. 5, co. 1 e 2, del D.lgs 33/2013 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda Ulss 8 Berica, l'Autorità nazionale anticorruzione, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione del servizio, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti, ex art. 22 L. 241/1990 e art. 5, co. 1 e 2, del D.lgs 33/2013, e gli utenti che prendano visione del sito aziendale [www.Aulss8.veneto.it](http://www.Aulss8.veneto.it).

I dati saranno conservati dalla data dell'acquisizione sino allo scadere del decimo anno successivo alla data di emanazione del certificato di verifica di conformità e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio dell'Azienda Sanitaria, in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

## ART. 22- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di dati personali, il Concessionario è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti l'Azienda Sanitaria o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del contratto, relativamente agli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

Tale incarico dovrà essere espletato in conformità alle seguenti prescrizioni ed istruzioni impartite dal Titolare:

### Obblighi:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *"particolari categorie di dati"* ai sensi dell'art. 9 del GDPR) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);
- attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

### **Durata e cessazione del trattamento**

La nomina ha la medesima durata ed efficacia del contratto / convenzione stipulato con l'ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

### **Responsabilità per violazione del presente accordo**

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

### **Sub-Responsabili e Terze Parti**

(articolo applicabile solo se esistono Sub-responsabili)

Il Responsabile (per esempio se Fornitore dell'ULSS) può chiedere di comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più *Subfornitori* (di seguito anche "*sub-responsabili*"), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'ULSS prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Il Fornitore si obbliga a designare i *Subfornitori* quali *Sub-Responsabili* e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

I Sub-Responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora normativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

#### **Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero**

(articolo applicabile solo se ricorre questa fattispecie)

Il Responsabile (per esempio se Fornitore dell'ULSS) si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (*es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud*) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (*Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.*).

Il Responsabile, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati Personali dell'azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

(a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure

(b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell'Azienda all'estero.

#### **ART. 23- COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il contratto saranno effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica certificata)
- b) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.

Il Concessionario, in sede di istanza di partecipazione alla gara, indica la sede legale e la PEC alle quali verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

#### **ART. 24- SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, sono a carico dell'istante. Le tasse o le imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, sono a carico del Concessionario, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico dell'Azienda Sanitaria.

#### **ART. 25- FORO ESCLUSIVO**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, il Concessionario non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Azienda Sanitaria di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

#### **ART. 26 MODIFICHE DEL CONTRATTO, NORME DI RINVIO E FINALI**

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato nei casi previsti all'art. 120 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.